

ORGANI COSTITUZIONALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Presidente della Repubblica

È il capo dello Stato. È eletto per sette anni dal Parlamento in seduta comune. Per poter essere eletti occorre avere la cittadinanza italiana, aver compiuto 50 anni d'età, godere dei diritti civili e politici e non rivestire altre cariche politiche.

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83 Cost.: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea (672 voti).

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (505 voti).

Art. 87 Cost: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

ELEZIONE:

PARLAMENTOIN SEDUTA COMUNE INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI (3cad. + 1 Val d'Aosta)

1°, 2°, 3° votazione

Maggioranza dei 2/3

Votazioni successive

Maggioranza assoluta dei componenti

Il Presidente della Repubblica

Nomina di 5 senatori a vita Scioglie le Camere Designa il Presidente del Consiglio Promulga le leggi **FUNZIONI PRESIDENZIALI** Indice le elezioni e il referendum Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura Concede la grazia Nomina 5 membri della Corte costituzionale

GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI

Sia la forma (D.P.R.) che il contenuto sono riconducibili alla volontà del Presidente della Repubblica, in quanto manifestazioni di competenze proprie. La controfirma assume una funzione di controllo formale sugli atti presidenziali.

Rientrano tra questi ad esempio:

- Nomina di 5 senatori a vita e di 5 giudici costituzionali;
- •Rinvio delle leggi;
- Promulgazione delle leggi;
- Messaggi alle Camere;
- Concessione della grazia
 (sent. Corte cost. n. 200/2006)

ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI

Sono formalmente adottati dal Presidente della Repubblica (controllo di legittimità) ma il loro contenuto è predisposto dai membri del Governo. Sono espressione dell'indirizzo politico e della funzione amministrativa.

Rientrano tra questi ad esempio:

- •Decreti presidenziali di adozione di decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti governativi;
- •Nomina dei ministri;
- Nomina degli alti funzionari.

La controfirma

Tutti gli atti del Presidente della
Repubblica assumono la forma di decreti.
I decreti sono firmati dal Capo dello Stato,
ma a tale firma si deve aggiungere la
controfirma di un ministro; infatti l'art. 89
Cost. stabilisce che «nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la
responsabilità».

RESPONSABILITÁ DEL PRESIDENTE

RESPONSABILITÁ POLITICA

RESPONSABILITÁ GIURIDICA (civile e penale)

Il Presidente della Repubblica politicamente irresponsabile. La responsabilità politica degli atti presidenziali viene assunta dai ministri proponenti competenti per materia attraverso la **controfirma** (art. 89, c.1).

Presidente della Repubblica non responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni se non per i **reati presidenziali** (alto tradimento e attentato alla Costituzione), per i quali è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte costituzionale (artt. 90 e 134).

Il Presidente della Repubblica è pienamente responsabile per gli atti compiuti come privato cittadino ma si ritiene che per i reati penali si debba attendere la fine del mandato (o eventualmente le sue dimissioni) prima di poter procedere.

Roma - Palazzo del Quirinale è la residenza del Presidente della Repubblica

